



FOGLIO INFORMATIVO
BANCA PRIVATA LEASING
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI MOBILI NON REGISTRATI

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

(Banca incaricata dell'offerta)

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Sede legale: Via Segantini, 5 - 38122 TRENTO (ITALIA)

Tel.: +39 0461 313111 - Fax: +39 0461 313119

e-mail: info@cassacentrale.it / sito internet: www.cassacentrale.it

Iscr. Reg. imprese di Trento, Cod. Fisc. 00232480228 – Rappresentante del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Società iscritta all'albo delle Banche al n. 4813 - Cod. ABI 03599

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

ONERI AGGIUNTIVI E COSTI DERIVANTI DALL'OFFERTA

La commercializzazione del prodotto da parte della Banca non comporta l'addebito di alcun onere e/o costo aggiuntivo.

**BANCA PRIVATA LEASING S.p.A.**

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Privata Leasing
Sede legale e Direzione: Via P. Castaldi da Feltre 1/a - 42122 Reggio Emilia
Capitale sociale euro 62.000.000 – Cod. Fisc. 01307450351 - P.IVA 02944280359
Rappresentante del Gruppo IVA BPL – Iscrizione REA CCIAA Reggio Emilia n. 175539
Tel. +390522355711 – Fax +390522355751 - E-mail: info@bancaprivataleasing.it – ABI 3417
Gruppo Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

**FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
DI BENI MOBILI NON REGISTRATI**

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.LGS 385 DEL 01/09/1993 e successivi aggiornamenti)

INFORMAZIONI SULLA BANCA**BANCA PRIVATA LEASING S.p.A.**

Sede Sociale e Direzione Generale: Via P.Castaldi da Feltre 1/A – 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522/355711 - Fax 0522/355751 - www.bancaprivataleasing.it - E-mail: info@bancaprivataleasing.it
Cod. Fisc. 01307450351. / Partita IVA 02944280359 / iscrizione REA CCIAA Reggio Emilia 175539 - Codice ABI 3417

In caso di offerta “Fuori Sede” compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Soggetto: _____ Società: _____ Qualifica: _____

Indirizzo: _____ Numero di telefono: _____ e-mail: _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente documento dal soggetto sopra indicato:

Nome del Cliente: _____ Data e Firma del Cliente _____

La Banca non commercializza questo prodotto attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

SEZIONE I - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria

Per locazione finanziaria si intende ciò che l'art. 1, comma 136 della legge 4 agosto 2017 n. 124 definisce come "il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.". Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta di servizi aggiuntivi, quali:

- copertura assicurativa All Risks beni strumentali

in forza di apposite convenzioni stipulate da Privata Leasing con primarie Compagnie. L'Utilizzatore può aderire alla polizza proposta in convenzione da Banca Privata Leasing alle condizioni stabilite dalla polizza stessa e riportate nella specifica documentazione contrattuale, che è possibile richiedere anche in sede di informazione pre-contrattuale a cui si rimanda e in particolare all'estratto di polizza ed alle informazioni all'uopo fornite in caso di adesione nel rispetto della normativa di settore.

In caso contrario si fa carico all'Utilizzatore, che assume preciso impegno in tal senso, di assicurare e mantenere assicurato a decorrere dalla data dell'acquisto e per tutta la durata del Contratto e comunque fino alla effettiva riconsegna, a sue spese e presso una Compagnia di gradimento del Concedente, il bene per i danni previsti dal contratto di leasing, nonché per i rischi di responsabilità civile per danni procurati a terzi derivanti dalla proprietà del bene e relative pertinenze, ivi inclusi l'Utilizzatore, i suoi dipendenti e gli Enti Previdenziali, sia per lesioni personali che per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dal bene e suoi impianti di cui il Concedente debba rispondere quale proprietario.

Dette polizze dovranno essere vincolate a favore del Concedente, al quale spetteranno gli indennizzi liquidati dalla Compagnia di Assicurazione a titolo di risarcimento. Il Concedente riconoscerà tali indennizzi, in tutto o in parte, all'Utilizzatore qualora le riparazioni

siano state compiutamente effettuate a regola d'arte e ad avviso del Concedente, abbiano integralmente ripristinato il bene nelle condizioni preesistenti al sinistro.

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni purchè esse non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi (palesi ed occulti, originari e sopravvenuti) e/o i difetti di funzionamento, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'Utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto i canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

SEZIONE II - Condizioni economiche del servizio e dell'operazione

Il **corrispettivo della locazione finanziaria** è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, del grado di rischio, di onerosità e complessità dell'operazione. Il parametro di riferimento individuato dalla Banca d'Italia per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il **"tasso leasing dell'operazione"**, definito come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi". Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti uguali tra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di decorrenza del contratto ("data di inizio").

Nella tabella sottostante sono riportati i **tassi leasing** massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Costo del bene locato	fino a 25.000 Euro	oltre 25.000 Euro
Tasso massimo praticato (nominale annuo)	13,40	9,50

Il **"tasso leasing"** concretamente praticato al cliente per la specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.

I **"tassi effettivi globali medi"** (TEGM) delle operazioni rilevati ai sensi dell'art.2 della legge n.108/96 e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono pubblicizzati sia attraverso affissione presso i locali aperti al pubblico, sia nello specifico allegato al presente foglio informativo (All. A), nonché consultabili sul sito web della Banca. Si precisa che, trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai tassi soglia (determinati ai sensi della legge 108/96 in misura pari al minore tra il "TEGM x 1,25 + 4%" e il "TEGM + 8%").

Parametri e criteri di indicizzazione

Nelle operazioni a tasso variabile indicizzate a un parametro di riferimento il corrispettivo può variare in connessione con l'andamento del parametro stesso. L'adeguamento al parametro prescelto può comportare per il cliente variazioni positive o negative. Quale parametro di indicizzazione per la determinazione del costo del denaro viene assunto il maggiore tra l'Euribor 3 mesi 365, come rilevato a cura delle autorità competenti, pubblicato sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore" (ovvero, ove non pubblicato, come determinato e pubblicato da www.emmi-benchmarks.eu), arrotondato allo 0,10% superiore e lo 0 (zero), salvo diversa richiesta del cliente approvata da Banca Privata Leasing. Si assumono i valori del parametro predetto pubblicati sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore" il venerdì di ogni settimana

**BANCA PRIVATA LEASING S.p.A.**

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Privata Leasing
Sede legale e Direzione: Via P. Castaldi da Feltre 1/a - 42122 Reggio Emilia
Capitale sociale euro 62.000.000 – Cod. Fisc. 01307450351 - P.IVA 02944280359
Rappresentante del Gruppo IVA BPL – Iscrizione REA CCIAA Reggio Emilia n. 175539
Tel. +39052235711 – Fax +39052235751 - E-mail: info@bancaprivataleasing.it – ABI 3417
Gruppo Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

(ovvero, ove non pubblicato, come determinato e pubblicato da www.emmi-benchmarks.eu) e si determinerà il tasso medio ponderato (Tp) nel periodo di competenza finanziaria di ciascun canone.

Il Concedente conterà la misura della variazione del canone sulla base della seguente formula:

$$\text{Var} = \frac{\text{CR} \times (\text{Tp} - \text{Tr}) \times g}{36500}$$

dove:

- Var è la misura della variazione del canone n-esimo
- CR è pari al capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone “n-1” (se “n-1” è uguale a zero, si deve intendere il canone alla firma)
- Tp è il valore del tasso medio ponderato precedentemente descritto
- Tr è il tasso di riferimento concordato fra l'Utilizzatore e il Concedente
- g è il numero di giorni di competenza del canone n-esimo.

Le “date di revisione” vengono fissate allo scadere di ogni trimestre solare, salvo diverso accordo tra le parti, nonché alla data di scadenza del contratto.

Gli adeguamenti verranno di norma fatturati entro 30 giorni da ogni “data di revisione”. Il Concedente si riserva la facoltà di non dare luogo all'emissione di addebiti o accrediti per importi inferiori ad euro 50,00.

Oneri per servizi aggiuntivi

- Copertura assicurativa All Risks beni strumentali
 - sono assicurabili macchine, impianti e apparecchiature, beni strumentali in genere, nuovi o usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali; sono inoltre esclusi natanti, aeromobili, autoveicoli e mezzi di trasporto targati, container, macchinario e attrezzature operanti nel sottosuolo o in galleria, macchine ed impianti sperimentali o prototipi
 - indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sinistri ai beni assicurati compresi i danni derivanti da eventi sociopolitici, eventi atmosferici, terremoto, furto/rapina;
 - tasso annuo 3/000 (pro mille)
 - tasso annuo 25/000 (pro mille) per le apparecchiature che per loro natura possono essere usate in luoghi diversi (livelli, tacheometri, computers portatili, etc.)
 - - il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione per ogni sinistro del 3% (percento) della somma assicurata per la cosa danneggiata, con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 1.500,00
 - per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 10% (percento) dell'ammontare dell'indennizzo, col minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 50.000,00
 - per danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio il pagamento dell'indennizzo è effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione del 5% (percento) dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 500,00

Altri oneri dell'operazione

- **Tasso per il calcolo del canone di prelocazione:** viene assunto il maggiore tra l'Euribor 3 mesi 365 arrotondato allo 0,10% superiore tempo per tempo in vigore e lo 0 (zero) maggiorati di 5 punti percentuali
- **Tasso di riferimento per attualizzazione:** Euribor 3 mesi 365 in vigore alla data di stipula del contratto, salvo diverso accordo tra le parti
- **Tasso d'interesse di mora:** viene assunto il maggiore tra l'Euribor 3 mesi 365 arrotondato allo 0,10% superiore tempo per tempo in vigore al momento dell'inadempienza e lo 0 (zero) maggiorati di 5 punti percentuali

Commissioni massime applicabili per operazione e servizi (importi al netto di IVA, ove dovuta)

Spese apertura e perfezionamento contratto oltre i puri costi sostenuti	Euro 10.000
Spese istruttoria per contratto non perfezionato	Euro 1.000
Supplemento contratti agevolati oltre i puri costi sostenuti	Euro 1.000
Supplemento contratti con importazione	Euro 500
Supplemento contratti con più fornitori (per fornitore oltre il primo)	Euro 300
Spese per attivazione/verifica/gestione polizze assicurative	Euro 500
Spese incasso ed effetti (per ogni canone e per ogni altro ulteriore onere accessorio)	Euro 10
Spese per gestione contravvenzioni e sanzioni (oltre all'importo della contravvenzione o sanzione)	Euro 250
Spese per gestione sinistri e furti (per sinistro o furto)	Euro 500
Spese per insoluto	Euro 100
Spese per recupero canoni e beni	al costo +10% su importo da recuperare e/o valore bene

Variazioni amministrative (anagrafiche e domiciliazione banca)	Euro	100	
Spese invio comunicazioni periodiche	Euro	10	
Spese rilascio copia documenti	Euro	50	
Registrazione contratto (oltre i puri costi sostenuti)	Euro	200	
Spese per atti modificativi del contratto (cessione, rinegoziazione, fusioni trasformazioni societarie, proroghe)	Euro	1.000	
Spese per liquidazione contributo agevolato	Euro	100	
Spese per richiesta conteggio ai fini IRAP	Euro	20	
Spese notarili (oltre ai puri costi sostenuti)	Euro	300	
Spese rilascio dichiarazioni, procure, liberatorie, permessi (richieste dal cliente o da norme di legge)	Euro	300	
Spese stesura perizie tecnico estimative (oltre i puri costi sostenuti)	Euro	300	
Spese per pagamento imposte e tasse inavase (oltre all'importo delle imposte e tasse inavase e relative sanzioni)	Euro	300	
Spese per conteggi chiusura anticipata del contratto	Euro	100	
Spese chiusura contratto alla scadenza	Euro	500	
Spese chiusura anticipata contratto	Euro	500	
Spese per consegna copia contratto e documento di sintesi prima della stipula	Euro	200	
Spese gestione oneri di bonifica	Euro	50	

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CANONI: autorizzazione permanente S.D.D. per addebito in conto corrente a fronte delle richieste di incasso effettuate dal Concedente.

L'Utilizzatore potrà inoltre avvalersi di Compagnie Assicuratrici non convenzionate, sempre che siano rispettati coperture, massimali e vincoli stabiliti.

ORIGINE DELLA PROVVISITA: L'articolo 8 del D. L. 24 gennaio 2015, n.3 convertito in legge con modificazioni della Legge 24 marzo 2015 n.33, ha stabilito che i Contributi previsti dall'art. 6 del Decreto Interministeriale del 25/01/2016 (cosiddetta "Nuova Sabatini") possano essere riconosciuti alle Piccole e Medie Imprese che abbiano ottenuto un finanziamento mediante utilizzo di provvista propria o comunque derivante da altra fonte della Banca, rispetto alla provvista derivante dai Finanziamenti erogati da Cassa Depositi e Prestiti a valere sul Plafond di cui alla norma sopra richiamata.

SEZIONE III - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione

Il modello del contratto di locazione finanziaria è suddiviso tra *Condizioni Particolari e Generali di Contratto*, redatte su formulari predisposti unilateralmente dal Concedente contenenti, tra l'altro, clausole che ai sensi dell'art.1341, 2° comma c.c. derogando ai principi generali dell'ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che si ottiene mediante la loro doppia sottoscrizione.

Le *Condizioni Particolari* contengono le condizioni economiche del rapporto, sopra riportate; mentre le *Condizioni Generali di Contratto* contengono la regolamentazione del rapporto in termini di adempimenti, obblighi e facoltà delle parti contraenti.

Si riporta di seguito la sintesi o l'intero contenuto delle principali clausole contrattuali delle *Condizioni Generali di Contratto*:

A) Bene: Il bene oggetto della locazione finanziaria (il "Bene") è scelto dall'Utilizzatore in relazione alle proprie esigenze e viene, pertanto, acquistato dal Concedente al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria all'Utilizzatore. L'acquisto del Bene da parte del Concedente avviene al prezzo, alle condizioni di pagamento ed alle altre condizioni direttamente concordate dall'Utilizzatore con il Fornitore.

B) Consegna del bene: La consegna del Bene viene effettuata direttamente dal Fornitore all'Utilizzatore, secondo le modalità e nel luogo tra loro concordati; dal momento della consegna tutti i rischi e le responsabilità conseguenti alla vendita ed alla consegna passano dal Fornitore all'Utilizzatore.

Al momento della consegna l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere ed a consegnare al Fornitore una dichiarazione di avvenuta consegna del Bene; qualora invece l'Utilizzatore ritenga che il Bene sia da respingere, deve comunicare al Fornitore e al Concedente, nei modi e con le forme contrattualmente previsti, il proprio rifiuto a ricevere la consegna.

Se il Bene necessita di collaudo, entra trenta giorni dalla consegna, o nel maggior termine convenuto, l'Utilizzatore deve sottoscrivere e consegnare al Fornitore una dichiarazione di approvazione del Bene; ove invece ritenga che il Bene presenti inconvenienti, l'Utilizzatore deve, entro il sopraindicato termine perentorio di trenta giorni, denunciare al Concedente ed al Fornitore gli inconvenienti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, astenendosi dall'uso del Bene. La data di sottoscrizione della dichiarazione di consegna oppure - in caso di necessità di collaudo - l'approvazione del Bene, si considerano normalmente - e salvo quanto previsto più specificamente nell'art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto - come inizio della locazione finanziaria.

Il rischio di vizi e difetti inerenti il Bene è a carico dell'Utilizzatore, fatta salva la facoltà per l'Utilizzatore di agire nei confronti del Fornitore, come di seguito meglio specificato al punto G).

C) Canoni di prelocazione: Fino alla data di consegna del bene che avverrà in seguito al suo acquisto da parte del Concedente, fatta salva l'assenza di documenti ritenuti dallo stesso indispensabili per potere procedere ad una regolare consegna, l'Utilizzatore corrisponderà al Concedente canoni di prelocazione determinati applicando alle somme erogate per l'acquisto del bene, ed in eccesso rispetto a quelle eventualmente corrispostegli dall'Utilizzatore a titolo di canone anticipato iniziale, un interesse pari al maggiore tra l'Euribor 3 mesi 365 arrotondato allo 0,10% superiore tempo per tempo in vigore e lo 0 (zero) maggiorati di 5 punti percentuali, calcolato sulla base dell'anno di 360 gg., oltre IVA come per legge. Tale interesse verrà calcolato dalla data dell'effettivo esborso fino alla data di decorrenza del Contratto. Il pagamento di tali canoni di prelocazione avverrà il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno e, per quanto riguarda l'ultimo canone, con scadenza alla data di consegna del bene.

D) Corrispettivo e obbligo di pagamento - indicizzazione: L'Utilizzatore ha l'obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del Contratto, versando le relative somme al Concedente nelle forme convenute.

In caso di qualsiasi ritardo nei pagamenti delle somme dovute dall'Utilizzatore al Concedente matureranno gli interessi di mora, nella misura contrattualmente prevista.

Il corrispettivo periodico inizialmente pattuito può subire modifiche nel corso del contratto nel caso in cui le parti abbiano pattuito la sua indicizzazione ad un parametro finanziario che, pertanto, viene indicato nelle condizioni economiche.

E) Assicurazione: Allorché sia convenuto fra le Parti ed espressamente stabilito al punto I) delle Condizioni Particolari, il Concedente quale proprietario del Bene provvederà con una società assicuratrice di sua scelta e per l'intera durata contrattuale prevista al punto E) delle Condizioni Particolari a contrarre polizza assicurativa contro:

i) i rischi di danni materiali e diretti al Bene;

ii) i rischi della responsabilità civile per danni provocati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale imputabile al Concedente quale proprietario del Bene, ovvero dipendenti dall'uso del Bene fatto dall'Utilizzatore, ma di cui il Concedente, quale proprietario, debba rispondere, con massimale minimo unico non inferiore a Euro 1.000.000,00. Le condizioni di assicurazione previste da tali polizze saranno quelle di cui all'Estratto delle "condizioni generali di assicurazione", sottoscritto contestualmente alla stipula del contratto di leasing dall'Utilizzatore in segno di presa in visione ed accettazione integrale. L'assicurazione regolata da dette polizze non modificherà in nulla il regime di rischio e di responsabilità convenuto fra l'Utilizzatore e il Concedente previsto nelle successive clausole 6) e 7) dovendosi le medesime polizze ritenersi contratte soltanto a maggior garanzia del Concedente.

L'Utilizzatore avrà diritto di contrarre direttamente coperture assicurative integrative od addizionali a quelle di cui sopra, ovvero laddove, il Concedente non contragga alcuna polizza, l'Utilizzatore, se ed in quanto previsto al punto I) delle Condizioni Particolari, sarà tenuto a contrarre polizze equivalenti a quelle predette, con compagnie di gradimento del Concedente. In ogni caso tali polizze contratte dall'Utilizzatore dovranno essere sempre vincolate a favore del Concedente.

L'Utilizzatore avrà cura di accertare che il Bene sia adeguatamente coperto da polizza assicurativa relativa ai rischi di trasporto sia in caso di sua consegna che in caso di successivo spostamento dello stesso.

Qualora peraltro il Bene fossero mezzi, diversi dagli autoveicoli, circolanti su strada, l'Utilizzatore sarà tenuto per l'intera durata del Contratto, a mantenere assicurati gli stessi contro i danni derivanti da circolazione dei veicoli a motore. Anche in questo caso la relativa polizza dovrà essere contratta con una compagnia di gradimento del Concedente, con un massimale non inferiore a quello indicato al punto I) delle Condizioni Particolari per la R.C.A. e con vincolo a favore del Concedente.

In ogni caso di sinistro e sempre che l'Utilizzatore sia adempiente alle obbligazioni previste a suo carico dal contratto di leasing, il Concedente rimetterà all'Utilizzatore le somme che gli assicuratori gli liquideranno a titolo di indennizzo, previa deduzione di eventuali oneri e spese.

In tutti i casi in cui sia il Concedente a contrarre le polizze assicurative, i relativi costi connessi ai premi assicurativi saranno addebitati all'Utilizzatore nei termini e modi previsti al punto I) delle Condizioni Particolari. Il Concedente in ogni caso non sarà mai responsabile verso l'Utilizzatore per eventuali inadempimenti della compagnia d'assicurazione prescelta dal Concedente, quand'anche la mancata corresponsione degli indennizzi sia dovuta a dissesto di tale compagnia ovvero alla sottoposizione della stessa a procedura concorsuale.

F) Custodia del Bene: L'Utilizzatore dà atto di aver, al momento della scelta del Bene, scrupolosamente esaminato e verificato la conformità dello stesso alla normativa in vigore.

L'Utilizzatore è tenuto ad utilizzare e custodire il Bene nel rispetto delle norme di legge, con la migliore diligenza e secondo la destinazione indicata nella richiesta di locazione. Gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione fanno capo all'Utilizzatore, il quale è altresì tenuto a custodire accuratamente i documenti relativi al Bene.

G) Responsabilità dell'Utilizzatore: L'Utilizzatore assume a proprio carico, nei confronti del Concedente, e di qualsiasi terzo e per tutta la durata del contratto di leasing, ogni rischio e responsabilità relativi al Bene, al suo acquisto, detenzione e custodia, conservazione ed utilizzazione, esonerando il Concedente da ogni responsabilità nei propri confronti e/o nei confronti di terzi ed obbligandosi a risarcirlo e tenerlo indenne e sollevato da ogni pretesa di questi ultimi.

L'impossibilità totale o parziale di detenzione e/od utilizzo del Bene non esclude il diritto del Concedente al versamento dei canoni e degli altri accessori così come non comporta l'obbligo di pagamento di alcuna indennità nei confronti dell'Utilizzatore, il quale non può peraltro chiedere la riduzione del canone né lo scioglimento o la modifica del contratto di locazione finanziaria.

H) Facoltà di azione dell'Utilizzatore: All'Utilizzatore vengono estese tutte le eventuali garanzie relative al Bene prestate dal Fornitore al Concedente, quale acquirente dello stesso; l'Utilizzatore può far valere le proprie ragioni, in relazione alle garanzie del Fornitore, direttamente nei confronti di quest'ultimo.

I) Cessione del contratto di locazione finanziaria: A differenza dell'Utilizzatore il Concedente può cedere il contratto di locazione finanziaria a terzi soggetti senza necessità di un ulteriore successivo consenso dell'Utilizzatore.

L) Risoluzione del contratto: In caso di inadempimento dell'Utilizzatore, il Concedente ha diritto di risolvere il contratto nelle forme di legge, ovvero sia attraverso la proposizione di un'apposita azione giudiziale o fissando all'Utilizzatore, con apposita comunicazione scritta, un termine perentorio per l'adempimento non inferiore a sette giorni, con conseguente risoluzione del contratto nel caso in cui l'Utilizzatore non provveda ad adempiere nel termine fissato.

Il Concedente può altresì risolvere il contratto immediatamente, mediante apposita comunicazione scritta, nei casi specificamente indicati nelle Condizioni Generali di Contratto, ovvero avvalendosi, sempre con comunicazione scritta, delle condizioni risolutive indicate nelle medesime condizioni.

Qualora il contratto di locazione finanziaria si dovesse risolvere o dovesse cessare antecedentemente la consegna del Bene all'Utilizzatore, l'Utilizzatore è tenuto a farsi carico di tutti gli oneri e costi contratti e/o affrontati dal Concedente in relazione ai contratti di fornitura e di locazione finanziaria.

Qualora la risoluzione o la cessazione del contratto di locazione finanziaria avvenga dopo la consegna del Bene, l'Utilizzatore deve immediatamente restituire al Concedente il Bene e tutti i documenti relativi allo stesso ed è tenuto a corrispondere al Concedente ogni somma che risulti maturata a suo carico fino alla data di effettiva restituzione del Bene (ad esempio per canoni insoluti, interessi di mora e spese), la quale rimane acquisita al Concedente unitamente a quanto già corrisposto dall'Utilizzatore, oltre al risarcimento del danno patito dal Concedente e predeterminato in misura pari alla differenza fra l'importo derivante dall'attualizzazione, al tasso indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto, di tutto quanto ancora dovuto dall'Utilizzatore e l'ammontare che il Concedente ritragga dalla vendita o dal riutilizzo del Bene ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimenti da terzi, in modo tale che il Concedente non ritragga nulla di più di quanto avrebbe ottenuto dalla corretta esecuzione del contratto di locazione finanziaria; rimane comunque salvo il diritto del Concedente al maggior danno. Il Concedente sarà peraltro tenuta ad informare l'Utilizzatore delle condizioni dell'eventuale rivendita od utilizzo affinché l'Utilizzatore possa proporre un altro acquirente/Utilizzatore nei termini e modi di cui alle Condizioni Generali di Contratto.

M) Opzione finale di acquisto e obbligo di restituzione del Bene: Al termine del contratto l'Utilizzatore che abbia adempiuto regolarmente a tutte le obbligazioni del contratto di leasing ha la facoltà di acquistare il Bene al prezzo predeterminato e nei modi previsti nelle Condizioni Generali di Contratto; l'Utilizzatore che non eserciti tale facoltà d'acquisto ha l'obbligo di restituire il Bene al Concedente nel luogo e nei modi da questa indicati.

N) Cessazione anticipata del rapporto su richiesta dell'Utilizzatore: Qualora le parti convengano che l'Utilizzatore acquisti il Bene prima della scadenza del contratto di locazione finanziaria il Concedente ha diritto di trattenere i canoni già versati e l'Utilizzatore deve versare in un'unica soluzione un ulteriore importo pari alla somma tra i canoni scaduti e non versati alla data di trasferimento di proprietà del Bene e l'importo dei canoni a scadere maggiorato del prezzo per l'opzione, attualizzato secondo quanto indicato nelle Condizioni Particolari.

O) Spese e tasse: L'Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di proprietà, e di qualsiasi onere e tributo o maggiorazione relativo al Contratto e/o al Bene. Le spese eventualmente anticipate dal Concedente dovranno essergli rimborsate dall'Utilizzatore.

P) Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca: per lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Banca Privata Leasing SPA – Area Legale Ufficio Reclami – Via P. Castaldi da Feltre 1/A – 42122 Reggio Emilia, oppure tramite fax al n° 0522 355751, o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificato privataleasing.ufficioreclami@legalmail.it oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@bancaprivataleasing.it. La Banca deve rispondere entro 60 giorni. Nel caso in cui il reclamo sia relativo alla prestazione di servizi di pagamento (esecuzione e condizioni dei bonifici, addebiti Sepa Direct Debit non autorizzati, contestazione addebiti su carte di debito e carte di credito ecc.) la Banca deve rispondere entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo, affrontando tutte le questioni sollevate. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro le 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta ad inviare una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non può superare il termine di 35 giornate operative. Se il reclamo è riferito a servizi assicurativi aventi per oggetti le attività di collocamento di prodotti assicurativi, la Banca deve rispondere entro 45 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria il Cliente può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, che si obbliga a stampare e a mettere a disposizione del Cliente la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario. Per rivolgersi all'ABF occorre preventivamente aver presentato reclamo alla Banca.
- alla società "INMEDIO S.R.L." con sede in Reggio Emilia via Zacchetti 31, Partita IVA n. 02455600359, organismo di mediazione privato iscritto al n. 149 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Per sapere come rivolgersi all'organismo di mediazione si può consultare il sito www.inmedio.it, oppure chiedere alla Banca.
- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo regolamento). È possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario anche senza aver presentato reclamo alla Banca.
- per le sole istanze relativi a servizi assicurativi all'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulla Assicurazioni. (www.ivass.it Numero Verde 800-486661 – Fax 06.42133.353/745 – pec: ivass@pec.ivass.it) All'interno del sito, nella sezione "Guida ai reclami" è possibile ottenere le informazioni e scaricare la modulistica necessaria per presentare istanza formale. Per polizze sottoscritte in abbinamento a prodotti bancari, il cliente può rivolgersi anche all'Arbitro Bancario Finanziario (vedi punto a) che precede).

Resta comunque impregiudicata la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione di cui alle lettere b) e c) si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia. Qualora invece il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al presente articolo – deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo quanto riportato alla precedente lettera a), oppure attivare la procedura di mediazione presso la Società 'INMEDIO S.R.L.', organismo di mediazione di cui alla lettera b), o presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui alla lettera c).

Q) Foro competente: In deroga alle disposizioni del codice di procedura civile per ogni causa derivante dal contratto è sempre competente il Foro di Reggio Emilia.

Il Concedente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni e notificazioni in Reggio Emilia, Via P. Castaldi da Feltre, 1/A.

**BANCA PRIVATA LEASING S.p.A.**

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Privata Leasing

Sede legale e Direzione: Via P. Castaldi da Feltre 1/a - 42122 Reggio Emilia

Capitale sociale euro 62.000.000 – Cod. Fisc. 01307450351 - P.IVA 02944280359

Rappresentante del Gruppo IVA BPL – Iscrizione REA CCIAA Reggio Emilia n. 175539

Tel. +390522355711 – Fax +390522355751 - E-mail: info@bancaprivataleasing.it – ABI 3417

Gruppo Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Legenda

- **concedente:** è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il Bene in locazione finanziaria;
- **utilizzatore/cliente:** è il cliente debitore che "utilizza" il Bene ricevuto in locazione finanziaria;
- **tasso leasing:** il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione II;
- **opzione finale di acquisto:** è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il Bene al prezzo indicato;
- **soggetto convenzionato:** è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti;
- **valuta:** è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il Beneficiario e per il pagatore;
- **canone:** è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;
- **tasso d'interesse di mora:** è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- **parametro di indicizzazione:** è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate;
- **foro competente:** è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.